



DIRETTORE SOCIO SANITARIO- S.C. AFFARI GENERALI

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 33 del 02.12.2021 ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda”. Stipula di contratto con la Struttura Sanitaria Privata, individuata da A.Li.Sa. come area sanitaria temporanea, KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore Socio Sanitario e del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l’art.3, comma 2 “lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;
- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), convertito in L. 24.4.2020 n.27, prevede all’art.4, comma 1, che :
”Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”
- detta normativa di riferimento è stata prorogata dall’art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020, in correlazione alle proroghe dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, come modificato dai successivi D.P.C.M. e dal D.L. 125 del 07/10/2020, convertito in legge 27.11.2020 n.159, il quale, all’art.1 comma 1 lett. a) proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021, il D.L. 14/1/2021 n. 2 (convertito con la Legge n. 29 del 12/03/2021) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede la proroga dello stato di emergenza al 30/04/2021, nonchè il D.P.C.M. 24.10.2020, come modificato con D.P.C.M. 3.11.2020 e dal D.P.C.M. 14.1.2021;

- il D.L. 22/04/2021 n. 52 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/07/2021 tuttavia per la proroga dei termini di cui ai sopraccitati artt. 3 e 4 del DL 17 marzo 2020, n. 18 si applica l' art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e, successivamente, l' art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 il quale prevede “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021”;
- con deliberazione n. 109 del 24/03/2020 A.Li.Sa. ha attivato una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi, stabilendo che l'attivazione della suddetta tipologia di struttura è limitata al solo periodo di durata dell'emergenza sanitaria, approvando gli standard minimi per il funzionamento e modalità di raccordo con le reti dei servizi sociosanitari e sanitari invariants di cui all'allegato al citato atto e stabilendo, in ultimo, che le strutture possano avvalersi della consulenza delle Cure Palliative della Asl di riferimento;
- con deliberazione n. 361 del 7/10/2020 “Revisione della Deliberazione n. 109/2020 “Attivazione di Aree sanitarie temporanee: struttura residenziale sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi” A.Li.Sa. ha rimodulato gli standard organizzativi, ha stabilito che il reclutamento di tutto il personale medico avvenga direttamente da parte dell'ente gestore ed ha confermato, per la parte relativa al Direttore Sanitario ed al personale non medico, la tariffa vigente per il setting RSA post acuti;
- con nota in data 16/10/2020 (prot. Asl 3 n. 136326), agli atti, A.Li.Sa. ha comunicato che il proprio Commissario Straordinario ha ricevuto incarico dalla Regione Liguria, nella figura del Presidente di Giunta, di reperire disponibilità di aree sanitarie temporanee di cui alla deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020 (trasmesso da A.Li.Sa. in data 19.10.20 prot. 137061/20) la Regione Liguria ha:
 - preso atto, disponendone l'attuazione, delle determinazioni adottate da A.Li.Sa., con deliberazione n. 361 del 7/10/2020;
 - stabilito, sulla base dell'istruttoria tecnica di A.Li.Sa., la tariffa integrativa da riconoscere al personale medico reclutato direttamente dall'Ente gestore, in € 26,60/die per ogni paziente, comprensiva degli oneri relativi a tutte le tipologie di prestazione rese dal medico, nell'arco delle 24 ore;
 - dato atto che la tariffa complessiva per le strutture di cui trattasi, giusta deliberazione di A.Li.Sa. n. 361 del 7/10/2020, è di € 140,00=/die per ogni paziente, come risultante dalla somma della suddetta tariffa integrativa di € 26,60=/die per ogni paziente alla tariffa per il setting RSA post acuti pari ad € 113,40/die per ciascun paziente, determinata dalla DGR 862/2011 e s.m.i.;
 - stabilito che per il funzionamento delle strutture extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti COVID-19 positivi è limitato al solo periodo di durata dell'emergenza epidemiologica;
- a seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, nell'ambito delle funzioni assegnate ex legge regionale 29/07/2016 n. 17 da Regione Liguria e per mandato della stessa, in relazione all'emergenza COVID 19 di cui al D.L. n.18 del 17.3.2020, come convertito in L.24.4.2020 n.27, A.Li.Sa. ha individuato ed istituito aree sanitarie temporanee all'interno di strutture di assistenza privata ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e s.m.i., valutate l'idoneità nell'ambito delle strutture sanitarie private individuate ai sensi della vigente normativa e disposizioni –linee guida, anche in materia di gestione della pandemia in atto e la presenza in quest'ultima dei vigenti requisiti di contrattualizzazione, stante l'urgente necessità di mantenere liberi posti letto nelle strutture ospedaliere liguri, attualmente occupati da pazienti COVID 19 positivi di media-bassa complessità per destinarli a pazienti affetti da tale virus di maggior complessità, e di trovare collocazione a pazienti COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio;
- A.Li.Sa, su mandato di Regione Liguria, tramite propria manifestazione d'interesse urgente per l'attivazione di aree sanitarie temporanee in Strutture residenziali extra ospedaliere per pazienti fragili non autosufficienti Covid-19 positivi per reperire, anche in deroga all'art. 8 – quinquies del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., valutata in particolare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 del citato D.L. n.18 del 17.3.2020 e l'idoneità delle strutture e la presenza nelle stesse dei vigenti requisiti di contrattualizzazione ha

- attivato aree sanitarie temporanee presso struttura di assistenza privata individuate, ai sensi dell'art. 4, comma 1 DL 18/2020 e smi ed ha richiesto a questa Asl di stipulare appositi contratti con una serie di Strutture alle condizioni di cui allo schema di contratto trasmesso da A.Li.Sa. e recepito da questa Asl con deliberazione n. 509 del 10/11/2020, parte integrante e sostanziale del citato atto sub "A", per l'erogazione di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio: ASL 3 ha pertanto provveduto a contrattualizzare una serie di Strutture avendo A.Li.Sa. valutata, altresì, la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 3 D.L. 18/2020 (conv. in L.27/2020) ed avendo acquisito da detta struttura privata la garanzia del rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a ospiti COVID 19 positivi rispetto a quelli dedicati ospiti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nella struttura, di cui alla delibera di A.Li.Sa. n.109/2020, come modificata dalla delibera di A.Li.Sa. n.361/2020;
- A.Li.Sa., altresì, per le Strutture individuate da A.Li.Sa. ha dato mandato a questa Asl di:
 - procedere, in qualità di ASL capofila, alla stipula dei contratti;
 - adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
 - consentire alla struttura privata, nell'adempimento delle prestazioni di cui ai contratti, di utilizzare propri medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. (previo accordo tra la struttura privata e ASL 3), senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, e nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19;
 - A.Li.Sa. ha stabilito, altresì, che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare le Strutture Sanitarie Private individuate per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, in forza del contratto di cui trattasi, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/de per ogni paziente;
 - A.Li.Sa. ha comunicato, in ultimo:
 - che le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria;
 - il budget presuntivo massimo per la durata del contratto;
 - che le Strutture Private Accreditate hanno confermato ad A.Li.Sa. la propria disponibilità per detta attività sanitaria per il numero di posti letto indicato per erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio come da schema di contratto, allegato quale parte integrante e sostanziale sub A ai provvedimenti Asl 3 sopra indicati;
 - A.Li.Sa., come da comunicazione prot. A.Li.Sa. 0028960 del 16.10.2020 per l'avvio di manifestazione di interesse urgente per l'attivazione di Aree Sanitarie Temporanee, ha precisato agli Enti Gestori dei servizi Socio Sanitari extraospedalieri che gli inserimenti riguarderanno pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o pazienti liguri COVID positivi impossibilitati a permanere in isolamento presso il proprio domicilio;
 - con nota in data 10/11/2020, prot. Asl 3 n. 150102 del 11/11/2020, agli atti, la Regione Liguria ha trasmesso a questa Asl l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020 ad oggetto: *"Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19. Disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali ospedaliere"*, nella quale si statuisce che: *"Ai soggetti gestori delle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere, individuate come aree sanitarie temporanee e contrattualizzate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24/4/2020 n. 27 e smi) è riconosciuto il pagamento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto complessivamente contrattualizzati, a decorrere dal quindicesimo giorno dall'inizio dell'attività in argomento e fino al 31.12.2020"*;
 - con nota in data 11/11/2020 prot. n. 32078 (prot. Asl 3 n. 150782 di pari data), A.Li.Sa. nel trasmettere l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020, ha comunicato che gli accordi contrattuali stipulati da questa Asl, su mandato di A.Li.Sa., devono essere integrati con le disposizioni di cui alla suddetta Ordinanza, evidenziando che i budget presuntivi massimi per la durata dei contratti restano invariati;

- con deliberazione n. 526 del 16/11/2020 questa Asl ha preso formalmente atto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 79/2020 e del citato mandato di A.Li.Sa. di cui alla nota prot. n. 32078 dell'11/11/2020 (prot. Asl 3 n. 150782 di pari data), e conseguentemente ha stipulato con le Strutture Sanitarie Private individuate apposito addendum, secondo lo schema allegato al citato provvedimento, al contratto ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, circa il riconoscimento del pagamento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto complessivamente contrattualizzati, a decorrere dal quindicesimo giorno dall'inizio per ognuna dell'attività in argomento e fino al 31.12.2020, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, prendendo atto che i budget presuntivi massimi per la durata dei contratti restano invariati, giusta nota di A.Li.Sa. prot. n. 32078 dell'11/11/2020 (prot. Asl 3 n. 150782 di pari data);
- con nota in data 22/12/2020 prot. n. 36883 (prot. Asl 3 n. 172930 di pari data), A.Li.Sa., in considerazione della prossima scadenza dei contratti ai sensi della normativa di cui all'oggetto, e dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto in relazione alla pandemia da Covid-19, ha richiesto a questa Asl una valutazione circa i presupposti per i rinnovi dei contratti con le Strutture individuate come aree sanitarie temporanee, in base ai fabbisogni dei territori di competenza di Asl 3;
- con nota prot. n. 173643 del 23/12/2020 questa Asl ha rappresentato ad A.Li.Sa. la necessità di rinnovo dei contratti in essere ai sensi ex art.4, comma 1, Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 e s.m.i., considerato il perdurare della pandemia da COVID 19;
- con riferimento alla sopra richiamata nota afferente la proroga, con riserva di formalizzazione, dei rapporti contrattuali in essere, con gli erogatori privati accreditati e non accreditati già contrattualizzati (contratti ex articoli 3 - commi 1 e 2 e 4 – commi 1 e 2 D.L. 18/2020), essendo stato pubblicato in G.U. 31.12.2020 n.323 il D.L.31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e permanendo le già manifestate esigenze di prosecuzione dei suddetti rapporti contrattuali per far fronte all'emergenza epidemiologica in corso, questa Asl, con nota prot. n. 1767 del 7/01/2021, ha richiesto l'autorizzazione ad A.Li.Sa. di prorogare a condizioni invariate tutti i contratti ai sensi della sopra citata normativa;
- con nota prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data), agli atti, ritrasmessa anche con nota prot. n. 26966 del 23/02/2021 alle altre AA.SS.LL. Liguri interessate per le valutazioni di competenza, A.Li.Sa. ha comunicato che *“nulla osta alla proroga degli accordi contrattuali in essere stipulati ai sensi degli art. 3 (commi 1 e 2) e 4 (commi 1 e 2) del D.L. n.18/20 conv. in L.n.27/20 qualora ne sussistano i presupposti in base ai fabbisogni rilevati ed in coerenza con le tempistiche di legge”* ed ha rappresentato la necessità di una valutazione da parte di questa ASL circa l'effettivo fabbisogno anche alla luce della situazione economica di questa Azienda e del sistema sanitario nel suo complesso, ricordando quanto disposto con la Legge di Bilancio 2021 che prevede un incremento minimo di risorse rispetto al 2020;
- alla luce delle indicazioni di A.Li.Sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, con nota a firma congiunta in data 24/02/2021 id. n. 82026323, agli atti, la Direzione Sanitaria e la Direzione Socio Sanitaria hanno richiesto alla Struttura Complessa proponente la proroga, a condizioni invariate, dei contratti in essere stipulati con gli Enti Gestori, per il periodo dal 1/01/2021 al 31/03/2021 motivando tale necessità in relazione al protrarsi dello stato di emergenza Covid-19, al recente riscontro di varianti virali a rapida diffusione ed alla necessità di dare al setting ospedaliero una risposta rapida e congrua a mantenere l'adeguato turn – over dei posti letto, assicurando al paziente Covid – 19 positivo la continuità assistenziale e sanitaria fino a completa remissione della malattia, risultando di fondamentale importanza, altresì, il supporto alle strutture residenziali e al territorio, con il precoce isolamento dei soggetti Covid-19 positivi al fine di consentire a tutta la popolazione il libero accesso alle cure e di prevenire la diffusione dei contagi;
- con deliberazione n. 122 del 3/03/2021 questa Asl ha:
 - preso formalmente atto della nota di A.Li.Sa. prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data) e della richiesta a firma congiunta della Direzione Sanitaria e della Direzione Socio Sanitaria in data 24/02/2021 id. n. 82026323, agli atti, e, alla luce delle intervenute disposizioni normative -D.L. 31.12.2020 n.183, che all'art.19 proroga, tra gli altri, i termini di cui all'art. 3, comma 4 (potenziamento delle reti di assistenza territoriale), e art.4, commi 1 e 2 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee) del D.L. n.18/20

conv. in L.n.27/20 (allegato 1 punti 2 e 3), fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e comunque non oltre il 31.3.2021- , conseguentemente autorizzato la proroga, per il periodo dal 1/01/2021 al 31/03/2021, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa e/o anticipata cessazione delle relative esigenze, dei Contratti ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27) recanti misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le Strutture Sanitarie Private, individuate da A.Li.Sa. come aree sanitarie temporanee;

- rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l'autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2021 – 31/03/2021 per l'espletamento delle prestazioni afferenti ai Contratti ex art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (conv. in L. 24.4.2020 n.27), stipulati con gli Enti Gestori da questa Asl quale Asl capofila;
- con nota prot. n 9999 del 24/03/2021 (prot. Asl 3 n. 44157 in pari data), agli atti, ritrasmessa anche con nota prot. n. 45746 del 26/03/2021 alle altre AA.SS.LL. Liguri interessate per le valutazioni di competenza, A.Li.Sa. ha comunicato a questa Asl che nulla osta alla proroga dei contratti con le Strutture Sanitarie Private, individuate da A.Li.Sa. come aree sanitarie temporanee fino alla fine dello stato di emergenza previsto dalla normativa al 30/04/2021 (art. 1 DL 14.1.2021 n. 2 convertito nella Legge n. 29 del 12/03/2021) ed ha rappresentato per quanto attiene l'aspetto finanziario che è attualmente in corso la definizione del riparto del Fondo Sanitario a livello nazionale, e che la copertura dei costi per le prestazioni oggetto del presente atto sarà comunque garantita ad Asl 3 nel finanziamento ordinario per l'anno corrente 2021;
- con nota prot. n. 16098 del 28/04/2021 (prot. Asl 3 n. 62779 di pari data), agli atti, A.Li.Sa. pur rappresentando a tutte le AA.SS.LL. Liguri che "l'allegato 2 dell'art. 11 del D.L. 22/04/2021 n. 52, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 Luglio 2021, non ha provveduto a richiamare, tra i termini prorogati, quelli relativi alla disciplina delle aree sanitarie temporanee di cui all'art. 4 del D.L. 18/2020 e s.m.i.", ha precisato che "nondimeno l'attuale situazione epidemiologica relativa all'andamento della pandemia da COVID-19 rende necessario e opportuno mantenere in attività le aree temporanee in oggi esistenti; il monitoraggio sull'andamento della situazione consentirà un eventuale rimodulazione delle funzioni in oggi svolte dalle suddette Strutture, la cui valutazione è esclusivamente rimessa dalla Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, sulla base delle analisi svolte da A.Li.Sa.", ritendendo, pertanto, che "allo stato attuale sia indispensabile la prosecuzione delle attività di cui trattasi per l'intero mese di Maggio";
- con nota in data 30/04/2021 id. n. 83774339, agli atti, la Direzione Socio Sanitaria, competente in merito, ha richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, la proroga, a condizioni invariate, dei contratti in essere stipulati con gli Enti Gestori, per il periodo dal 1/04/2021 al 31/05/2021;
- con deliberazione n. 264 del 12/05/2021 ASL3 ha disposto detta proroga;
- con nota prot. n. 20243 del 14/06/2021 (prot. Asl 3 n. 87233 di pari data), agli atti, in rapporto all'andamento epidemiologico dell'infezione da Sars-Cov-2 che ha fatto registrare dal mese di maggio 2021 una costante diminuzione dei ricoveri ospedalieri, con una conseguente minima utilizzazione delle aree sanitarie temporanee ed una occupazione attuale rispetto ai posti letto disponibili inferiore al 20%, A.Li.Sa. ha dato indicazioni circa una rimodulazione delle attività di cui trattasi;
- con nota prot. Asl 3 n. 179216 del 03/12/2021, agli atti, la Regione Liguria ha trasmesso a questa Asl l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 33/2021 ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda", nella quale, ritenuto necessario, al fine di assicurare sia il normale svolgimento delle attività istituzionali assistenziali da parte delle Aziende ed Enti del SSR, sia per far fronte al rilevato incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le strutture ospedaliere liguri, disporre l'attivazione/implementazione delle AST secondo le indicazioni, le modalità operative e azioni già impartite o da impartire da parte di A.Li.Sa., confermando, sotto il profilo tariffario le disposizioni di cui al DPGR n. 6300 del 16.10.2020 recepito con DGR 904 del 10.11.2020 e dall'ordinanza presidenziale n. 79 del 10.11.2020, si conferisce mandato ad A.Li.Sa. di fornire disposizioni alle Aziende ed Enti del SSR ai fini del l'attivazione/implementazione delle AST sulla base dei fabbisogni rilevati in funzione dell'incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le Strutture Ospedaliere con efficacia dal 03.12.2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19;
- con note prot. 39403 del 30/11/2021 (prot. Asl 3 n. 177148 in pari data) e prot. ASL3 n. 180808 del 7/12/2021 A.Li.Sa., considerato l'andamento epidemiologico dell'infezione che evidenzia un incremento dei contatti ed

- un contestuale aumento di pazienti ricoverati, ha comunicato la disponibilità delle strutture individuate come aree sanitarie temporanee dalla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 390/2020;
- con nota in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, ad oggetto : “*Aree Sanitarie Temporanee*”, A.Li.Sa., a seguito di accordi intercorsi tra il Direttore Socio Sanitario di Alisa stessa, ASL 3 e KCS Caregiver Cooperativa Sociale, nonché della relazione tecnica relativa al sopralluogo di verifica dell’idoneità della struttura RSA Castelletto ai sensi della deliberazione di Alisa n. 361/2020, effettuata da Alisa stessa e da ASL 3 in data 29/12/2021, ha autorizzato in urgenza l’attivazione di n. 25 posti letto presso la RSA Castelletto con decorrenza 30/12/2021, nelle more del rinnovo del relativo accreditamento;
 - con nota in data 27/01/2022 ID n. 92040219, agli atti, la Direzione Socio Sanitaria, competente in merito, ha richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.Sa. ed in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che verrà indicata dalla normativa quale termine dell’emergenza Covid, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub 1, per n. 25 posti letto, come da citata comunicazione di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data;
 - con nota ID n. 92034974 del 27/01/2022 il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha trasmesso la documentazione autorizzatoria e di accreditamento di KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto necessaria alla predisposizione del contratto, comunicando, altresì, che il numero dei posti da contrattualizzare, pari a n. 25 posti, sono ricompresi nei posti pari a n. 120, autorizzati e accreditati in ultimo con DGR Liguria n. 79 del 6/02/2015, in corso di rinnovo, e che il budget relativo al contratto potrà essere definito solo a consuntivo;

Vista la comunicazione in data 26/01/2022, prot. n. 14335 del 27/01/2022, del Direttore Socio Sanitario di trasmissione e condivisione della nota di posta elettronica della Protezione Civile che informa quanto già riportato nella nota della Regione Liguria prot. n. 40144 del 20/01/2022, acquisita agli atti con prot. Asl 3 n. 10192 di pari data, circa l’avvenuta attivazione di Aree Sanitarie Temporanee gestite dalla Protezione Civile a far data dal 20/01/2022, tra le quali la Coopselios Residenza “Danilo Ravera”, AST individuata da A.Li.Sa. e con la quale questa Asl ha stipulato un contratto ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n.33 del 02.12.2021, giusta deliberazione n. 690 del 22/12/2021, dal 03/12/2021 al 31/12/2021 fatta salva un’eventuale proroga allo stato di emergenza Covid-19 ai sensi dell’Ordinanza n. 33/2021;

Dato atto che a seguito di detta comunicazione pertanto l’ATS Coopselios Residenza “Danilo Ravera”, a far data dal 20/01/2022, viene gestita dalla Protezione Civile, giusto Decreto del Presidente della Regione in qualità di Soggetto Attuatore n. 3/2021, e in ragione di quanto espressamente comunicato la gestione del contratto è in capo alla stessa Protezione Civile con decorrenza dal 20/01/2022 fino al 31/03/2022 per un numero di 70 posti, sia per quanto attiene gli adempimenti contrattuali che per quanto attiene alla liquidazione delle relative fatture e relativi aspetti economici;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e s.mi. “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 42”;
- il DPCM del 29/01/2017 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la Legge Regione Liguria n. 41/2006 “*Riordino del Servizio Sanitario Regionale*” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “*Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)*” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 27/2016 “*Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)*”;
- la legge regionale n. 9/2018 “*Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private*”;

- la DGR n. 944 del 16/11/2018: *”Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”*;
- il D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 23/07/2021 n. 105;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 33/2021 ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda”;
- il D.L. 24/12/2021 n. 221 che ha prorogato il termine previsto per l’emergenza sanitaria al 31/03/2022;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, di:

1. prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, la quale ha individuato KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto quale Area Sanitaria Temporanea per l’attivazione urgente di n. 25 posti letto e delle richieste della competente Direzione Socio Sanitaria in data 27/01/2022 ID n. 92040219, e del Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale in data 27/01/2022 ID n. 92034974, agli atti, i quali hanno richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.sa. e in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che verrà indicata dalla normativa quale termine dell’emergenza Covid, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub 1, per n. 25 posti letto, come da citata comunicazione di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data;
2. autorizzare conseguentemente, come disposto da A.Li.Sa. con la citata nota in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data e richiesto dalla competente Direzione Socio sanitaria, la stipula, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che verrà indicata dalla normativa quale termine dell’emergenza Covid, del Contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto quale area sanitaria temporanea;
3. rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l’autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detto contratto stipulato da questa Asl quale Asl capofila;

Confermato altresì il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati al contratto di cui trattasi, di cui l’ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;

Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore del Dipartimento Giuridico;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA

1. di prendere formalmente atto della nota di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, la quale ha individuato KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto quale Area Sanitaria Temporanea per l'attivazione di n. 25 posti letto e delle richieste della competente Direzione Socio Sanitaria in data 27/01/2022 ID n. 92040219, e del Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale in data 27/01/2022 ID n. 92034974, agli atti, i quali hanno richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.sa. ed in relazione alle necessità assistenziali ed al quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che verrà indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub 1, per n. 25 posti letto, come da citata comunicazione di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data;
2. di autorizzare conseguentemente come disposto da A.Li.Sa. con la citata nota in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, e richiesto dalla competente Direzione Socio sanitaria, la stipula, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che verrà indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, del Contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto quale area sanitaria temporanea;
3. di rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti l'autorizzazione dei costi afferenti le prestazioni relative a detto contratto stipulato da questa Asl quale Asl capofila;
4. di prendere atto della nota del Direttore Socio Sanitario in data 26/01/2022, prot. n. 14335 del 27/01/2022 e della nota della Regione Liguria prot. n. 40144 del 20/01/2022, acquisita agli atti con prot. Asl 3 n. 10192 di pari data, espressamente esplicitate in premessa in relazione al contratto ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n.33 del 02.12.2021, giusta deliberazione n. 690 del 22/12/2021, stipulato con la Coopselios Residenza "Danilo Ravera";
5. di prendere atto che la Direzione Socio Sanitaria, competente per l'istruttoria, anche in relazione alla valutazione di idoneità e della presenza dei requisiti di contrattualizzazione, e per la gestione tecnico-professionale, contabile ed organizzativa dei contratti, con la sottoscrizione del presente provvedimento conferma la presenza dei requisiti per la contrattualizzazione e l'idoneità della Struttura Privata Accreditata KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto ai sensi di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali , anche in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 accertati eventualmente presenti nelle strutture stesse;
6. di confermare il mandato alla competente Direzione Socio Sanitaria di gestire gli aspetti amministrativo, tecnico-professionali-contabili ed organizzativi correlati al contratto di cui trattasi, di cui l'ASL 3 è stata individuata quale capofila per la Regione Liguria;
7. di dare inoltre mandato al Direttore Socio Sanitario, ai sensi del vigente DPS in materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quale Direttore autorizzato con compiti specifici, delegato e/o subdelegato alla sottoscrizione dal Titolare, la designazione del responsabile esterno del trattamento che collabora, in forza del contratto di cui trattasi, ai trattamenti di detta Direzione, secondo le procedure, tempistiche e modalità previste dal D.P.S., fornendo a detto responsabile esterno le necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte del designato responsabile delle istruzioni fornite in materia privacy;

8. di prendere atto che le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui al suddetto contratto, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a €140,00=/die per ogni ospite;
9. di prendere atto che le ASL s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà come da note di Alisa in data 20.10.2020 (ns prot.n. 137407) e correlate, in data 31/12/2020 (prot. Asl 3 n. 176795 di pari data), prot. n 2660 del 27/01/2021 (prot. Asl 3 n. 11899 in pari data);
10. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), alla Direzione Socio Sanitaria, alla Direzione Sanitaria, nonché alla S.C. Bilancio e Contabilità, alla S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo, alla S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria e alla S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale per gli adempimenti di competenza;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell'articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
12. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
13. di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 9 pagine e dall'allegato sub A di 9 pagine, per un totale di 18 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Visto

per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

LS/GD/VG/ip

CONVENZIONI\ALISA\CONTRATTI COVID 19 ENTI GESTORI\2022\AST KCS CASTELLETTOdelibera
PIETRUCCI Isabella

CONTRATTO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 33 DEL 02.12.2021 AD OGGETTO "ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVITÀ DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE GIÀ INDIVIDUATE CON DELIBERA DI A.LI.SA. N. 390/2020 O ULTERIORMENTE INDIVIDUABILI DALLA STESSA AZIENDA".

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Direttore Generale Prof. Filippo ANSALDI

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente accordo contrattuale con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede legale nel Comune di Bergamo in Rotonda dei Mille 1, codice fiscale / partita IVA 02125100160, nella persona del Dottor Armando ARMANDI nato a Covo (BG) il 01/05/1956 domiciliato per la carica presso la sede legale della Cooperativa Sociale

PREMESSO CHE

- KCS Caregiver Cooperativa Sociale - RSA Castelletto sita in Genova, Corso Firenze 26A è una struttura privata accreditata, autorizzata in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciate dal Comune di Genova, ai sensi della L.R. 20/1999 e L.R. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti n. 568 del 20.12.2002, n. 117 del 17/8/2005, n. 100 del 28/06/2012, n. 33 del 28/01/2014, n. 775 del 1/08/2018 e n. 805 del 20/12/2021 ed accreditata con D.G.R. Liguria n. 350 del 4/04/2008 e DGR Liguria n. 79 del 6/02/2015 ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente; ha avanzato ai sensi della L.R. n. 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data 12/10/2017 alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione dell'unità d'offerta nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii. ovvero di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2017, ed ha ricevuto in data 07/11/2017 l'avviso dell'avvio del procedimento di verifica dei requisiti;
- A seguito del protrarsi della grave emergenza epidemiologica COVID 19, Regione Liguria si trova nell'urgente stato di necessità di garantire posti letto per pazienti in quarantena che non possono permanere presso al proprio domicilio e/o per pazienti di media o bassa complessità, pertanto ha attivato, tramite A.Li.Sa., come da comunicazione prot. n. 29707 del 23/10/2020 (prot. Asl 3 n. 140090 del 26/10/2020), un'area sanitaria temporanea fino al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa, presso strutture sanitarie accreditate, in cui ha chiesto di attivare posti letto per ricoverare pazienti affetti da COVID 19 di bassa/media complessità e/o in quarantena impossibilitati a permanere presso un proprio domicilio;
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)" e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'art. 3, comma 1, attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l'art.3, comma 2 "lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche

con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;

- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ha precisato dette funzioni;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 e convertito in L.24.4.20 n.27, prevede all’art.4, comma 1, che:

”Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”
- detta normativa di riferimento è stata prorogata dall’art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020, in correlazione alle proroghe dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, come modificato dai successivi D.P.C.M. e dal D.L. 125 del 07/10/2020, convertito in legge 27.11.2020 n.159, il quale, all’art.1 comma 1 lett. a) proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021, il D.L. 14/1/2021 n. 2 (convertito con la Legge n. 29 del 12/03/2021) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede la proroga dello stato di emergenza al 30/04/2021, nonchè il D.P.C.M. 24.10.2020, come modificato con D.P.C.M. 3.11.2020 e dal D.P.C.M. 14.1.2021;
- il D.L. 22/04/2021 n. 52 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/07/2021 tuttavia per la proroga dei termini di cui ai sopraccitati artt. 3 e 4 del DL 17 marzo 2020, n. 18 si applica l’ art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, e, successivamente, l’ art. 19, comma 1, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 il quale prevede “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021”;
- il D.L. 23/07/2021 n. 105, convertito con modificazione dalla L. 16.09.2021 n. 126, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 il quale prevede che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente” ma non ha provveduto a richiamare, tra i termini prorogati, quelli relativi alla disciplina delle aree sanitarie temporanee di cui all’art. 4 del D.L. 18/2020 e s.m.i.;
- il D.L. 24/12/2021 n. 221 che ha prorogato il termine previsto per l'emergenza sanitaria al 31/03/2022
- con nota prot. Asl 3 n. 179216 del 03/12/2021, agli atti, la Regione Liguria ha trasmesso a questa Asl l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 33/2021 ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. attività delle aree sanitarie temporanee già individuate con delibera di A.Li.Sa. n. 390/2020 o ulteriormente individuabili dalla stessa Azienda”, nella quale, ritenuto necessario, al fine di assicurare sia il normale svolgimento delle attività istituzionali assistenziali da parte delle Aziende ed Enti del SSR, sia per far fronte al rilevato incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le strutture ospedaliere liguri, disporre l’attivazione/implementazione delle AST secondo le indicazioni, le modalità operative e azioni già impartite o da impartire da parte di A.Li.Sa., confermando, sotto il profilo tariffario le disposizioni di cui al DPGR n. 6300 del 16.10.2020 recepito con DGR 904/ del 10.11.2020 e dall’ordinanza presidenziale n. 79 del 10.11.2020, si conferisce mandato ad A.Li.Sa. di fornire disposizioni alle Aziende ed Enti del SSR

ai fini del l'attivazione/implementazione delle AST sulla base dei fabbisogni rilevati in funzione dell'incremento dei pazienti ricoverati per patologia Covid presso le Strutture Ospedaliere con efficacia dal 03.12.2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19;

- con nota in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, ad oggetto : *"Aree Sanitarie Temporanee"*, A.Li.Sa., considerato l'andamento epidemiologico dell'infezione che evidenzia un incremento dei contatti ed un contestuale aumento di pazienti ricoverati, a seguito di accordi intercorsi tra il Direttore Socio Sanitario di Alisa stessa, ASL 3 e KCS Caregiver Cooperativa Sociale, nonché della relazione tecnica relativa al sopralluogo di verifica dell'idoneità della struttura RSA Castelletto ai sensi della deliberazione di Alisa n. 361/2020, effettuata da Alisa stessa e da ASL 3 in data 29/12/2021, ha autorizzato l'attivazione di n. 25 posti letto presso la RSA Castelletto con decorrenza 30/12/2021;
- con nota in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data, ad oggetto : *"Aree Sanitarie Temporanee"*, A.Li.Sa., a seguito di accordi intercorsi tra il Direttore Socio Sanitario di Alisa stessa, ASL 3 e KCS Caregiver Cooperativa Sociale, nonché della relazione tecnica relativa al sopralluogo di verifica dell'idoneità della struttura RSA Castelletto ai sensi della deliberazione di Alisa n. 361/2020, effettuata da Alisa stessa e da ASL 3 in data 29/12/2021, ha autorizzato l'attivazione di n. 25 posti letto presso la RSA Castelletto con decorrenza 30/12/2021;
- con nota in data 27/01/2022 ID n. 92040219, agli atti, la Direzione Socio Sanitaria di ASL 3, competente in merito, ha richiesto, in osservanza alle disposizioni di A.Li.Sa. e compatibilmente con le necessità assistenziali ed il quadro economico prospettato, la stipula di un contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto, per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 salvo diversa data che verrà indicata dalla normativa quale termine dell'emergenza Covid, per n. 25 posti letto, come da citata comunicazione di A.Li.Sa. in data 30/12/2021 prot. n. 41569, prot. Asl 3 n. 194834 di pari data;
- con nota ID n. 92034974 del 27/01/2022 il Direttore della S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale ha trasmesso la documentazione autorizzatoria e di accreditamento di KCS Caregiver Cooperativa Sociale – RSA Castelletto necessaria alla predisposizione del contratto, comunicando, altresì, che il numero dei posti da contrattualizzare, pari a n. 25 posti, sono ricompresi nei posti pari a n. 120, autorizzati e accreditati in ultimo con DGR Liguria n. 79 del 6/02/2015, e che il budget relativo al contratto potrà essere definito solo a consuntivo;
- con deliberazione n..... del è stato stipulato da ASL 3, su mandato di A.Li.Sa., per il periodo dal 30/12/2021 al 31/03/2022 fatte salve eventuali proroghe del termine di cessazione dell'emergenza Covid contratto con KCS Caregiver Cooperativa Sociale per l'effettuazione di prestazioni di assistenza sanitaria infra precisate per pazienti COVID 19 positivi presso la RSA Castelletto;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

Art. 2

KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti liguri trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della Regione Liguria positivi a COVID 19 di bassa media intensità o di pazienti liguri COVID positivi in quarantena impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio.

Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto, avverrà in forza di una lettera di trasferimento-inserimento redatta dai dirigenti medici della ASL di residenza dell'assistito, previa valutazione del RESIGSAT di ASL 3.

I posti letto che KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto mette a disposizione del S.S.R., per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono n. 25 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto non potrà essere superiore alle 25 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.

KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL3 previo accordo specifico.

KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto, nell'adempimento delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto e ASL 3.

Art. 3

Le ASL di residenza degli assistiti si impegnano a remunerare KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto per le prestazioni di assistenza sanitaria erogate ai propri assistiti, di cui all'art. 2, comma 1, secondo la tariffa regionale stabilita dalla deliberazione A.Li.Sa. n.361/2020 integrata dalla quota giornaliera ospite relativa al personale medico determinata dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 6300 del 16/10/2020, per una tariffa complessiva pari a € 140,00=/die per ogni paziente;

Alla Struttura Privata Sanitaria KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto è riconosciuto il pagamento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto complessivamente contrattualizzati, a decorrere dal quindicesimo giorno dall'inizio dell'attività in argomento e fino al termine del contratto.

Il budget relativo al contratto per quanto riguarda ASL3 verrà determinato a consuntivo a cura della Direzione Socio Sanitaria e della SSD Assistenza Geriatrica Territoriale. Le altre ASL provvederanno a determinare i budget di rispettiva competenza;

A cadenza mensile verrà emessa da KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto nei confronti delle ASL di residenza degli assistiti apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza sanitaria erogate di cui al precedente comma.

Le ASL si obbligano a saldare l'importo delle fatture di cui al precedente comma entro 60 giorni dalla data di inserimento SDI.

Le ASL si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le ASL hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento e/o accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le ASL dell'assistito e KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto si impegnano ad una verifica almeno mensile dell'andamento della spesa, anche con ASL 3, quale capofila, al fine di pianificare correttamente l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del tetto di spesa di cui al sopra indicato budget contrattuale presuntivo massimo complessivo.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l'ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

per l'ASL 1: UfvUD1

per l'ASL 2: UfPANV

per l'ASL 3: UfKkL6

per l'ASL 4: UfHRGI

per l'ASL 5: UfQ5NO

Art. 4

KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati da ASL3 per

compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

L'Azienda, all'atto di designare KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo i modelli forniti da ASL3 acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL 3 e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare ad ASL 3, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo

che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto dovrà altresì garantire il rispetto di tutte le vigenti normative, disposizioni, linee guida nazionali e/o regionali in materia di contenimento della pandemia da COVID 19, con particolare riguardo a quelle volte a garantire la separazione dell'attività assistenziale e dei percorsi assistenziali dedicati a pazienti positivi COVID 19 e/o in quarantena rispetto a quella dedicata ai pazienti non COVID 19 eventualmente presenti nella struttura.

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dal 30/12/2021 al 31/03/2022 fatta salva un'eventuale proroga allo stato di emergenza Covid-19 ai sensi dell'Ordinanza n. 33/2021.

Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e ASL 3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico di KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell'espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL 3, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto per eventuali richieste di terzi.

Asl 3 sarà invece responsabile per l'attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa Asl 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all'art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo ampia manleva a KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto anche per richieste risarcitorie di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. e alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.

Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di KCS Caregiver Cooperativa Sociale RSA Castelletto, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

L.C.S.

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Il Direttore Generale
(Prof. Filippo ANSALDI)
(Documento firmato digitalmente)

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)
(Documento firmato digitalmente)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria
KCS Caregiver Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante
(Dottor Armando ARMANDI)
(Documento firmato digitalmente)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)

ARTICOLO 6 (Foro competente)

ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Il Direttore Generale
(Prof. Filippo ANSALDI)
(Documento firmato digitalmente)

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)
(Documento firmato digitalmente)

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria
KCS Caregiver Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante
(Dottor Armando ARMANDI)
(Documento firmato digitalmente)